

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare può essere respinta per ragioni di ordine pubblico, in base a condanne nel corso di un soggiorno precedente nello Stato membro di cui trattasi, e nell'ambito della quale, alla luce dei criteri desunti dalle sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (la Corte EDU) del 2 agosto 2001, *Boultif c. Svizzera*, ECLI:CE:ECHR:2001:0802JUD005427300, e del 18 ottobre 2006, *Üner c. Paesi Bassi*, ECLI:CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, è effettuata una ponderazione tra l'interesse del familiare e del richiedente il ricongiungimento di cui trattasi ad esercitare nei Paesi Bassi il diritto al ricongiungimento familiare, da un lato, e l'interesse del Regno dei Paesi Bassi a proteggere l'ordine pubblico, dall'altro lato.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polonia) l'11 giugno 2018 — Lexitor Sp. z o.o / Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie**

(Causa C-383/18)

(2018/C 294/41)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

**Parti**

*Ricorrente:* Lexitor Sp. z o.o

*Convenuti:* Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo — Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

**Questione pregiudiziale**

Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva [del Consiglio] 87/102/CEE (<sup>1</sup>), debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi, il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione.

(<sup>1</sup>) GU L 133, pag. 660.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 giugno 2018 — Arriva Italia Srl e a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

(Causa C-385/18)

(2018/C 294/42)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Appellanti:* Arriva Italia Srl, Ferrotramviaria SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)

*Appellato:* Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Questione pregiudiziale**

Se, nelle circostanze di fatto e di diritto dinanzi richiamate, una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 867), come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In caso affermativo occorre stabilire se l'aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell'UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell'articolo 10[8] par. 3 del TFUE.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) l'11 giugno 2018 — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**

**(Causa C-386/18)**

(2018/C 294/43)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

**Parti**

*Ricorrente:* Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

*Resistente:* Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

**Questioni pregiudiziali**

- 1a) Se l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (...), che stabilisce che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca «sostiene» la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013<sup>(2)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (...), osti a che uno Stato membro opponga a un'organizzazione di produttori che ha presentato una domanda di concessione di detto sostegno la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda per una determinata categoria di spese (nel caso di specie: i costi per la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione) o per un determinato periodo (nel caso di specie: l'anno 2014) nel suo programma operativo approvato dalla Commissione europea, né nelle disposizioni nazionali che stabiliscono il finanziamento delle spese.
- 1b) Se per rispondere alla questione sub 1a sia rilevante che, in forza dell'articolo 28 del regolamento n. 1379/2013, l'organizzazione di produttori è tenuta a elaborare un piano di produzione e di commercializzazione e, dopo l'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione ad opera dello Stato membro, ad attuare detto piano di produzione e di commercializzazione.
- 2) Qualora si risponda alla questione sub 1a nel senso che l'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 osta a che uno Stato membro opponga a un'organizzazione di produttori, che ha presentato una domanda di concessione di sostegno per la preparazione e l'attuazione di piani di produzione e di commercializzazione, la circostanza che, al momento della presentazione della domanda, detto Stato membro non aveva offerto la possibilità di presentare siffatta domanda, se il richiedente il sostegno di cui trattasi possa ricavare direttamente dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 la base giuridica per acquisire un diritto nei confronti del suo Stato membro alla concessione del sostegno in parola.